

Il consolidamento vero e proprio

Assestamento delle partecipazioni

Il processo di consolidamento: le fasi

Definita l'AC si procede ad effettuare un insieme di operazioni che costituiscono le fasi contabili necessarie alla preparazione del BC

Le principali fasi che conducono alla redazione del BC

A. Definizione dell'area di consolidamento

B. Omogeneizzazione dei bilanci inclusi nell'A.C. e riconciliazione dei valori infragruppo

C. Assestamento delle partecipazioni e eliminazione delle operazioni infragruppo

D. Rappresentazione degli interessi dei terzi

E. Produzione del BC

Il consolidamento analitico

Per le società controllate in modo esclusivo trova applicazione il metodo di consolidamento **analitico integrale**.

100% dei valori di bilancio

In alternativa può essere utilizzato il metodo **analitico proporzionale** (casi particolari, ad es. nelle JV).

In base alla % di controllo

Il processo di consolidamento

Dal bilancio aggregato (omogeneizzato e riconciliato)

Rettifiche di consolidamento:

eliminazione delle partecipazioni e della % PN

eliminazione delle operazioni infragruppo

Per arrivare alla costruzione del Bilancio consolidato
(dopo l'eventuale valutazione e rappresentazione del
PN di terzi)

Eliminazione del valore delle partecipazioni

L'investimento della capogruppo in una delle società controllate va assimilato all'investimento della stessa in una divisione interna.

Dpv contabile, tale investimento non darebbe luogo alla rilevazione di una partecipazione né all'incremento del PN.

Esempio

Alfa presenta al 1.1.x la seguente situazione patrimoniale

Eliminazione del valore delle partecipazioni: caso

Stato patrimoniale di Alfa (1.1.x)			
Attività		Passività e PN	
Liquidità	200.000	Debiti	600.000
Altre attività	800.000	Patrimonio netto	400.000
Totale	1.000.000	Totale	1.000.000

La società Alfa decide di avviare la produzione e commercializzazione di un nuovo prodotto e a tal fine costituisce una nuova società (Beta), posseduta al 100%, apportando liquidità per 100.000€. A seguito della costituzione la società Beta acquista gli impianti necessari per la nuova linea di produzione, sostenendo un costo di 80.000€.

Le situazione contabili delle due società risultano così composte

.....

Eliminazione del valore delle partecipazioni: caso

Stato patrimoniale di Alfa (1.1.x) Post acquisto			
Attività		Passività e PN	
Liquidità	100.000	Debiti	600.000
Partecipazioni	100.000	Patrimonio netto	400.000
Altre attività	800.000		
Totale	1.000.000	Totale	1.000.000

Stato patrimoniale di Beta (1.1.x)			
Attività		Passività e PN	
Liquidità	20.000	Patrimonio netto	100.000
Impianti	80.000		
Totale	100.000	Totale	100.000

Si provi ora a costruire la situazione patrimoniale di Alfa-Beta

Eliminazione del valore delle partecipazioni: caso

Il punto di partenza è la costruzione del bilancio aggregato

Stato patrimoniale di Alfa (1.1.x)			
Attività		Passività e PN	
Liquidità	120.000	Debiti	600.000
Impianti	80.000	Patrimonio netto	500.000
Partecipazioni	100.000		
Altre attività	800.000		
Totale	1.100.000	Totale	1.100.000

In alternativa, immaginiamo ora che Alfa, anziché costituire una nuova società per l'avvio della produzione, avesse costituito una divisione interna acquistando direttamente gli impianti.

La situazione di Alfa sarebbe stata la seguente:

Eliminazione del valore delle partecipazioni: caso

Stato patrimoniale di Alfa (1.1.x) Post acquisto degli impianti			
Attività		Passività e PN	
Liquidità	120.000	Debiti	600.000
Impianti	80.000	Patrimonio netto	400.000
Altre attività	800.000		
Totale	1.000.000	Totale	1.000.000

Tale situazione patrimoniale corrisponde a quella consolidata.

Rispetto al BA vi sono due differenze:

- non vi sono partecipazioni
- il PN è di 400.000 (pari al PN di Alfa)

Ed infatti per passare dal BA al BC è necessario eliminare il valore della partecipazione contro il valore del PN.

Eliminazione del valore delle partecipazioni normativa italiana

L'art. 31 del D.Lgs. 127/91 indica i principi di consolidamento.

Mentre l'art. 33 riporta le fasi tecniche del consolidamento:

- L'eliminazione é attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui l'impresa é inclusa per la prima volta nel consolidamento.
- Se l'eliminazione determina una differenza, questa é imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento.

Eliminazione del valore delle partecipazioni

Oic 17

L'eventuale differenza fra il prezzo della partecipazione (che dovrebbe corrispondere con il capitale economico della società) e il PN contabile può trovare integrale o parziale giustificazione nella riespressione dei valori contabili della controllata in valori correnti.

Partecipazione - % PN contabile = Δ

Δ – Plusvalore di Attività (o Minusvalore di Passività)

+ Minusvalore di Attività (o Plusvalore di Passività) =

Differenza di Consolidamento

Valore corrente

Oic 17

Quindi in fase di consolidamento il bilancio della controllata deve essere rettificato per riflettere il valore corrente delle attività e passività.

Ma che cos'è il valore corrente?

Valore ritenuto realizzabile tramite uso o vendita nel nuovo contesto economico in cui è destinato ad essere inserito (nella sostanza lo stesso concetto di fair value).

Il principio Oic 17 fornisce alcuni esempi.

Eliminazione del valore delle partecipazioni art. 33 ed Oic 17

In fase di consolidamento è necessario determinare la natura ed il valore dell'eventuale **differenza** che può emergere fra:

- Il costo di acquisto della partecipazione
- Le attività e passività della controllata ai valori correnti

Se **positiva** → Differenza di consolidamento
o rettifica di Riserva di consolidamento

Se **negativa** → Riserva di consolidamento
Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri

Eliminazione del valore delle partecipazioni art. 33 ed Oic 17

Se positiva

Differenza da consolidamento

avviamento

o rettifica di Riserva di consolidamento

“cattivo affare”

Se negativa

Riserva di consolidamento

“buon affare”

Fondo di consolidamento per rischi e
oneri futuri

avviamento negativo

Differenza positiva

art. 33 ed Oic 17

L'eventuale DCP viene iscritta in una voce dell'attivo denominata "Differenza da consolidamento".

Si vuole distinguere la voce dall'Avviamento già iscritto nei bilanci delle controllate.

L'importo deve essere ammortizzato secondo quanto previsto dall'art. 2426 cc.

Se è conseguenza di un cattivo affare deve essere portata a detrazione della Riserva di consolidamento, oppure, in mancanza, addebitata in CE.

Differenza negativa art. 33 ed Oic 17

L'eventuale DCN deve essere iscritta in una voce del PN "Riserva di consolidamento", ovvero quando sia espressione di risultati economici negativi (Badwill), in una voce denominata "Fondo di consolidamento per rischi e oneri".

Che cosa si intende per buono o cattivo affare?

Quando non sono allineati il prezzo pagato per la partecipazione e il capitale economico della controllata.

In tal senso è importante individuare le condizioni che hanno caratterizzato il processo di negoziazione (forza contrattuale, disponibilità info, finalità perseguite, ...)

Patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza – art. 32 e oic 17

L'importo del **capitale** e delle **riserve** delle imprese controllate corrispondente a partecipazioni di **terzi** é iscritto in una voce del PN denominata "capitale e riserve di terzi".

Il patrimonio netto di terzi è determinato sulla base del valore contabile delle attività e passività della controllata.

Capitale, riserve e utile o perdita di terzi

Oic 17

Per separare questa voce dal PN di spettanza del G è opportuno distinguere:

- “Patrimonio netto consolidato del gruppo”
- “Capitale e riserve di terzi”
- e la somma “Patrimonio netto consolidato del gruppo e di terzi”.

La quota del risultato d’esercizio di pertinenza dei soci di minoranza va esposta a riduzione del risultato economico totale consolidato in una voce denominata “Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi”.

Le quote di pertinenza dei soci di minoranza del patrimonio netto e del risultato d’esercizio rappresentano le quote del patrimonio netto contabile e del risultato d’esercizio iscritti nel bilancio della partecipata.

Eliminazione del valore delle partecipazioni

Ifrs 3

La nuova versione dell'Ifrs 3 prevede, per il consolidamento delle controllate, l'utilizzo del cosiddetto “**acquisition method**”.

Tale metodo consiste nel consolidamento integrale delle attività e delle passività identificabili della controllata, misurate al fair value alla data di acquisizione.

Eliminazione del valore delle partecipazioni

Ifrs 3

Se il valore della partecipazione corrisponde al fair value netto delle attività e passività della controllata **non emerge** alcuna **differenza di consolidamento**.

Se il fair value netto della controllata non coincide con il valore di acquisizione della partecipazione **sorge una differenza di consolidamento** che, in fase di eliminazione della partecipazione, deve essere rilevata in BC.

Eliminazione del valore delle partecipazioni

Ifrs 3

Partecipazione – % PN (della controllata) al fair value
= Differenza di consolidamento

> 0 Positiva → **Avviamento**

< 0 Negativa → **Provento (CE)**

L'Ifrs 3 esclude l'avviamento negativo, poiché un'attenta valutazione a fair value dovrebbe riflettere le attese di perdite future, minimizzando il rischio che un avviamento negativo possa essere riconosciuto come provento in CE.

Patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza - IFRS 3

Esistono due possibili soluzioni:

1. Il PN di terzi viene valutato sulla base del fair value delle attività e passività identificabili della controllata (inclusi quelli non precedentemente rilevati nel BdE della controllata escluso l'avviamento o l'eventuale differenza di consolidamento negativa).
2. Il PN di terzi oltre alla quota del fair value di attività e passività identificabili della controllata, include una quota di avviamento.

Patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza - IFRS 3

Esistono due possibili soluzioni:

1. **Teoria modificata della capogruppo**

Con riconoscimento del goodwill sulla partecipazione della controllante

2. **Teoria dell'entità *(con alcune differenze)***

Riconoscimento del full goodwill

(Costo di acquisto della partecipazione
+ PN di terzi al fair value)

- Fair value della controllata

Data di riferimento per l'eliminazione delle partecipazioni

Normativa italiana

L'eliminazione della partecipazione va effettuata prendendo come riferimento i valori esistenti al momento in cui l'impresa controllata è inclusa per la **prima volta nel consolidamento**.

L'Oic 17 evidenzia il rischio di dare rappresentazioni fuorvianti qualora ci si attenga a un'applicazione letterale della norma.

Il G è un'entità economica che nasce con l'acquisizione del controllo e non con l'obbligo di redigere il BC.

Data di riferimento per l'eliminazione delle partecipazioni

PCI

Secondo i PCI l'eliminazione della partecipazione va effettuata prendendo come riferimento il valore di acquisizione della stessa e il PN della controllata esistente **al momento dell'acquisizione.**

Fiscalità differita sui plus/minusvalori

Il documento Oic n. 25 (Trattamento contabile delle imposte sul reddito) e lo Ias 12 (Income taxes), come modificato dallo stesso IFRS 3, prevedono che:

- laddove i valori delle attività e passività riconosciuti fiscalmente siano diversi dai valori correnti/fair value riconosciuti nel BC,
- sorgono differenze temporanee che possono dar luogo a passività o attività per imposte differite.

Tali attività/passività differite vanno riconosciute separatamente dai plus/minusvalori lordi.

Fiscalità differita sui plus/minusvalori: un esempio

Il fair value del magazzino di merci risulta superiore rispetto al valore contabile riportato nel BdE.

Il valore contabile nel BdE della controllata = 1.000 €

Fair value = 1.300 €

Aliquota di imposta = 50 %

Fondo imposte differite a rettifica indiretta del plusvalore 150 €

Calcolo dell'eventuale DC

Oic 17

Tenendo conto degli effetti fiscali differiti

Metodo di calcolo dell'eventuale DC

Partecipazione - % PN contabile = Δ

$\Delta - \%(Plusvalori\ netti) / + \%(Minusvalori\ netti)$

alla data del primo consolidamento

= DC

Calcolo dell'eventuale DC

lfrs 3

Tenendo conto degli effetti fiscali differiti

Metodo di calcolo dell'eventuale DC

Costo di acquisto della partecipazione

– % PN rivalutato ai plus/minusvalori netti

alla data di acquisto

= DC

Confronto N.I. e PCI

	N.I.	PCI
	Rivalutazione ex post per la % di controllo (PNt contabile) alla data del primo consolidamento	Rivalutazione ex ante integrale (PNt fair value) alla data di acquisto
DC positiva	Differenza di consolidamento positiva con Ammortamento Se cattivo affare: Detrazione della Riserva di consolidamento o Addebito in CE	Avviamento con Impairment test Se cattivo affare: Avviamento con I.T.
DC negativa	Fondo di consolidamento per rischi e oneri Se buon affare: Riserva di consolidamento	Rivedere le stime, se la DCN permane va imputata come provento nel CE (errore di misurazione latente o buon affare)

Effetti dell'eliminazione delle partecipazioni al termine del I anno

La costruzione del BC a una data successiva a quella dell'acquisizione pone i seguenti problemi applicativi:

- Eliminazione del valore della partecipazione
- Trattamento dei plus/minusvalori riconosciuti sulle attività e passività;
- Trattamento della differenza di consolidamento residua.

Trattamento dei plus/minusvalori riconosciuti sulle attività e passività

1. Se si tratta di attività soggette ad ammortamento, occorre adeguare le quote di ammortamento in considerazione dell'intero valore (corrente o fair value) e rilevare l'effetto fiscale differito.
2. Se si tratta di immobilizzazioni immateriali non soggette ad ammortamento (**soltanto PCI**) occorre assoggettare ad impairment test il fair value.
3. Se si tratta di elementi patrimoniali ceduti (es. titoli), fra la data di acquisizione e di redazione del BC, occorre rovesciare il plus/minusvalore nel CE.

..... dal punto di vista contabile

1. La rilevazione dell'ammortamento da luogo alla modifica dei costi operativi e del valore dell'attività. Si storna il fondo o attività per imposte differite e si modifica in misura corrispondente le imposte in CE.
2. Si adotta l'Impairment test.
3. E' necessario stornare il plus/minusvalore precedentemente rilevato nello SP e rilevare la contropartita in CE (nella stessa voce in cui è confluito il risultato della vendita). Occorre stornare l'effetto fiscale differito.

Impairment test

L'impairment test consiste nel confrontare il **valore di bilancio** dell'attività con il suo **valore recuperabile**.

Il valore recuperabile (Ias 36 impairment of assests) è il **maggiore** fra il **fair value** al netto dei costi da sostenere in caso di cessione dell'attività e il **valore d'uso**, definito come valore attuale dei flussi di cassa attesi.

Vi è una **perdita di valore (SP e CE)** se il valore recuperabile è inferiore al valore di bilancio.

Il test deve essere effettuato per tutte le immobilizzazioni.

Impairment test 2

L'impairment test per l'avviamento può essere stimato solo con riferimento a una cash generating unit (CGU).

La CGU è un complesso di elementi patrimoniali in grado di generare flussi di cassa indipendentemente da altre CGU pur appartenenti alla stessa entità.

In caso di perdita di valore, la perdita accertata per l'intera unit va riallocata ai diversi elementi patrimoniali da cui è composta, avviamento in primis (riduzione valore iscritto nello SP e imputazione in CE).

**Eliminazione delle partite
infragruppo**

Eliminazione delle partite infragruppo

Il BC deve rappresentare soltanto le operazioni effettuate nei confronti di terzi esterni al G.

Le partite infraG, che nei sistemi di contabilità generale delle singole imprese sono stati rilevati normalmente e che sono confluiti nei rispettivi BdE, vanno **eliminati**.

Eventuali differenze che possono emergere fra le partite infraG devono essere eliminate in fase di preconsolidamento.

Eliminazione delle partite infragruppo 2

Le tipiche rettifiche delle partite infraG sono rappresentate da:

- **eliminazione di costi e ricavi infraG;**
- **eliminazione di crediti e debiti infraG;**
- **eliminazione di utili e perdite infraG;**
- **eliminazione di dividendi infraG.**

I saldi e gli effetti delle operazioni infraG vanno eliminati integralmente, a prescindere dalla percentuale di partecipazione detenuta dal G.

Eccezione art. 31, III c.

Eliminazione utili e perdite infraG

Se ad es. una controllata ha venduto prodotti alla controllante realizzando un utile, e questi prodotti sono ancora presenti, in tutto o in parte, nelle rimanenze finali della controllante, l'utile sulla vendita, dal punto di vista del gruppo, non si è realizzato e perciò deve essere eliminato mediante riduzione del valore dell'attivo della controllante e dell'utile realizzato dalla controllata.

Eliminazione utili e perdite infraG: effetti fiscali

Vanno rilevati gli effetti fiscali relativi alle operazioni eliminate;

il che vuol dire che, se a fronte degli utili infraG sono state stanziare imposte nel BdE della società che li ha contabilizzati,

dette imposte vanno differite fino al realizzo dell'operazione con terzi esterni al G.

..... esempio

Eliminazione utili e perdite infraG - il caso delle immobilizzazioni

Nel caso di cessione infraG di beni immobilizzati ammortizzabili, è necessario:

- Stornare eventuali plusvalenze o minusvalenze da alienazione, con calcolo del relativo effetto fiscale differito.
- procedere all'aggiustamento degli ammortamenti per riportare la situazione post-alienazione alla situazione ante-alienazione , come se la cessione infraG non fosse mai avvenuta (calcolando l'effetto fiscale differito).

..... esempi

Eliminazione dei dividendi infraG

I dividendi distribuiti dalle controllate e rilevati dalla controllante in CE come proventi finanziari devono essere stornati in sede di consolidamento, per evitare che gli stessi siano considerati due volte: una volta come dividendi e un'altra come quota di risultato di esercizio della controllata di pertinenza di G.

Determinazione del risultato netto di pertinenza di terzi

Il processo di consolidamento: le fasi

Definita l'AC si procede ad effettuare un insieme di operazioni che costituiscono le fasi contabili necessarie alla preparazione del BC

Le principali fasi che conducono alla redazione del BC

A. Definizione dell'area di consolidamento

B. Omogeneizzazione dei bilanci inclusi nell'A.C. e riconciliazione dei valori infragruppo

C. Assestamento delle partecipazioni e eliminazione delle operazioni infragruppo

D. Rappresentazione degli interessi dei terzi

E. Produzione del BC

Determinazione del reddito netto di esercizio

Il RNt deve essere distinto rispetto a quello della G sia nello SP che nel CE.

Ai fini del calcolo del reddito di terzi è necessario calcolare l'effetto di tutte le operazioni (rettifiche) di consolidamento che hanno un impatto sul reddito della controllata.

Può trattarsi ad esempio di operazioni di omogeneizzazione dei valori (preC) e di rettifiche di consolidamento

Determinazione del reddito netto di esercizio

2

Il calcolo del reddito di pertinenza di terzi può essere sintetizzato come segue:

$$\begin{aligned} &\textbf{Risultato di terzi} = \\ &[(RN \text{ della controllata } +/- \\ &\Delta RN \text{ della controllata che impattano sulla quota di} \\ &\text{spettanza delle minoranze}) \\ &\quad * \% \text{ terzi}] \end{aligned}$$

Determinazione del reddito netto di esercizio differenza fra N.I e PCI

Ammortamento dei plusvalori in sede di consolidamento.

I PCI prevedono l'inserimento nel BC del 100% dei maggiori valori riconosciuti negli elementi dell'attivo del bilancio della controllata.

Per cui in presenza di beni ammortizzabili, la quota di ammortamento include la parte di pertinenza dei t di cui si dovrà tener conto in sede di attribuzione del RNt. *Per la N.I. no!*

Determinazione del reddito netto di esercizio differenza fra N.I e PCI

La N.I. prevede l'inserimento dei maggiori valori solo per la quota di spettanza della capoG, per cui l'ammortamento calcolato sulle stesse impatterà soltanto sul RN della capoG.

Ciò significa che tali ammortamenti dovranno essere decurtati dal RN della controllata soltanto in caso di applicazione dei PCI.

Determinazione del reddito netto di esercizio un esempio

La società Alfa detiene una partecipazione del 60% nella società Beta.

Nel corso dell'esercizio le operazioni intercorse tra le due società non hanno avuto impatto sul RN della controllata.

Si provveda al calcolo della quota di pertinenza delle minoranze considerando che il RN della controllata Beta è pari a 2000.

Determinazione del reddito netto di esercizio un esempio

Attraverso delle rettifiche al foglio di lavoro si attribuisce una parte dell'utile di Beta (40%) alla voce del RNt, sia in CE che in SP.

La quota di competenza delle minoranze è così calcolata:

$$\text{RNt} = 2000 * 40\% = 800$$

Il RN complessivo di Beta pari a 2000 viene distribuito tra il RN di G (1200) e il RNt (800)

Determinazione del reddito netto di esercizio un altro esempio

Lo stesso avviene nel caso delle perdite.

Supponendo che Beta abbia una perdita di -600, nel caso precedente la quota di competenza delle minoranze è così calcolata:

$$\text{RNt} = -600 * 40\% = -240$$

Il RN complessivo di Beta pari a -600 viene distribuito tra il RN di G (-360) e il RNt (-240)

Determinazione del reddito netto di esercizio alcuni esercizi

Trattamento delle altre partecipazioni

I metodi di consolidamento alternativi

Esistono dei metodi di consolidamento alternativi per la determinazione delle società incluse nell'AC poiché in relazione al legame di partecipazione, cambia il metodo da adottare per la redazione del BC.

Cambia anche il metodo di valutazione delle partecipazioni (incluse o meno nell'AC) secondo il quale devono essere iscritte nel BC.

Verranno trattate in particolare:

- Le controllate in joint venture
- Le società collegate
- Le controllate escluse dall'AC

Società sottoposte a controllo congiunto

JV

Se una società inclusa nell'AC detiene il controllo di una partecipata congiuntamente ad una o più altre società (joint venture), ma nessuna di esse raggiunge da sola una posizione di dominio, la partecipata può essere inclusa con il metodo proporzionale.

L'inclusione nel consolidamento avviene secondo il criterio della proporzione della partecipazione posseduta.

Società sottoposte a controllo congiunto 2

In contropartita del valore delle partecipazioni viene eliminata solamente la quota di PN di pertinenza del gruppo, e non compare la voce “Patrimonio netto di terzi” né quella “Utile di terzi”, le quali sono automaticamente escluse.

Tutte le rettifiche di consolidamento vengono fatte su base proporzionale (crediti/debiti, utili/perdite infraG, ...)

Società collegate

Art. 2359 III c.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti (20%) ovvero un decimo (10%) se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Società collegate

las 28

Una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica come nel caso di una partnership, in cui la partecipante detiene una influenza notevole e che non è né una controllata, né una partecipazione in una joint venture.

Si presume collegamento in presenza di una quota di partecipazione di almeno il 20% o una quota inferiore se sussistono alcune circostanze

....

Il metodo proporzionale e del PN secondo la N.I.

		Tipologia documento	
		BC redatto dalla CapoG	BdE della CapoG
Tipologia società	Soc. Controllate (Art. 31 cc e Oic 17)	Metodo integrale	Costo o metodo del PN
	Soc. Controllate congiuntamente (Art. 37)	Metodo proporzionale o del PN	Costo o metodo del PN
	Soc. Collegate (Art. 37)	Metodo del PN	Costo o metodo del PN

Il metodo proporzionale e del PN secondo i PCI

		Tipologia documento	
		BC redatto dalla CapoG	BdE della CapoG
Tipologia società	Soc. Controllate (las 27)	Metodo integrale	Costo o fair value (las 39)
	Soc. Controllate congiuntamente (las 31)	Metodo proporzionale o equity method	Costo o fair value (las 39)
	Soc. Collegate (las 28)	Equity method	Costo o fair value (las 39)

Le società controllate escluse dall'AC

Secondo la N.I. le società controllate escluse dall'AC devono essere valutate al metodo del PN e secondo il metodo del costo.

Secondo i PCI non sono previsti casi di esclusione.